

		STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
		"SOCIETA' CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER
		ANIMALI DA COMPAGNIA (S.C.I.V.A.C.)"
		DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
		Art. 1
		E' costituita l'Associazione "SOCIETA' CULTURALE ITALIA-
		NA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA (S.C.I.V.A.C.)" .
		Art. 2
		Essa ha sede in Cremona, Via Trecchi n. 20.
		Art. 3
		L'Associazione è un'organizzazione non commerciale e sen-
		za scopi di lucro, che persegue finalità scientifiche e
		culturali, allo scopo di favorire l'educazione permanen-
		te dei membri e la loro qualificazione professionale con
		congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazio-
		ni, audiovisivi, ecc. nel settore degli animali da compa-
		gnia sia a livello nazionale e locale che internaziona-
		le, nonché di promuovere tutte le iniziative che possano
		contribuire al miglioramento delle condizioni di vita de-
		gli animali da compagnia. Il finanziamento delle atti-
		vità di educazione continua e di aggiornamento, nelle
		sue diverse forme, si attua attraverso l'autofinanziamen-
		to, nonché il contributo degli associati e/o di enti pub-
		blici e privati, sempre previa verifica di assenza di
		conflitto di interesse. Il finanziamento delle attività
		1

sociali si basa esclusivamente sul contributo degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, previa verifica di assenza di conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale. Per tutte le proposte di aggiornamento e per le attività di formazione svolte per i propri associati è prevista un'attività di verifica sia per quanto riguarda la tipologia che la qualità dell'offerta.

Art. 4

L'Associazione non svolge attività di tipo sindacale, ma si propone di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore, nonché iniziative atte a tutelare la dignità e gli interessi del Medico Veterinario che opera sugli animali da compagnia. Per queste attività l'Associazione delega ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, alla quale essa è federata. L'Associazione svolge le attività sociali in autonomia e indipendenza e non prevede tra i propri scopi esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo che per quelle indispensabili per svolgere l'attività di formazione continua dei propri associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo relativo al successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ab-

biano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

SOCI

Art. 7

I soci dell'Associazione si dividono in:

- membri effettivi;
- membri associati;
- membri onorari.

Sono membri effettivi, oltre ai membri fondatori che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione e ai Past President, tutti i laureati in medicina veterinaria la cui richiesta di iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo. Possono divenire membri associati gli studenti in medicina veterinaria. I membri associati non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. Possono divenire membri onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l'attività scientifica nel settore degli animali da compagnia od hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione. I membri onorari non pagano quote associative o di partecipazione, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Art. 8

Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere

indirizzate alla Segreteria e vengono ratificate dal Consiglio Direttivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Statuto. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo tenendo conto dei bilanci consuntivi e preventivi approvati. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'Assemblea stessa intenderà adottare. I versamenti delle quote associative non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, è possibile procedere alla richiesta di rimborso di quanto versato. Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per

comportamenti contrari all'etica professionale e alle regole statutarie.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, dei quali tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e due membri di diritto, il Presidente e Presidente Senior. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, essi svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico e debitamente documentate.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un Presidente, veterinario libero professionista, un Presidente Senior, un Vicepresidente, un Segretario-Tesoriere e un consigliere.

Art. 12

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, tra i membri eletti, Vicepresidente e Segretario-Tesoriere. Al termine del mandato triennale il Vicepresidente assume la carica di Presidente e il Presidente uscente rimane

nel Consiglio Direttivo per la durata di tre anni come
Presidente Senior.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di
una Commissione Scientifica, composta da 5 (cinque) mem-
bri tra i quali rientrano, di diritto, il Responsabile
Scientifico di EV Soc Cons ARL e il Presidente di SCI-
VAC. I restanti membri e il Presidente della Commissione
vengono nominati dal Consiglio Direttivo nella prima riu-
nione dopo l'elezione.

Art. 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presiden-
te lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta
all'anno per deliberare in ordine ai bilanci preventivi
e consuntivi ed all'ammontare della quota sociale. Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza ef-
fettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto di chi presiede. Le convocazio-
ni e le deliberazioni conseguenti possono essere valida-
mente assolve anche con eventuale ricorso alle forme del-
la comunicazione elettronica, digitale e a mezzo Inter-
net. Il Responsabile Scientifico di EV Soc Cons ARL, il
Presidente del CDA di EV Soc Cons ARL e il Responsabile

del Dipartimento Veterinario di EV Soc Cons ARL parteci-
pano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ma
senza avere diritto di voto. Delle riunioni del Consi-
glio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il rela-
tivo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo so-
no tenuti al più stretto riserbo in ordine alle informa-
zioni riservate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle proprie funzioni.

DICHIARAZIONE E REGOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 15

L'Associazione adotta una politica di gestione dei con-
flitti di interesse in capo ai componenti del Consiglio
Direttivo nonché in capo alle persone fisiche o giuridi-
che cui essa formalmente conferisca poteri di rappresen-
tanza legale.

All'inizio di ogni mandato consiliare tutti i componenti
del Consiglio Direttivo e le persone con poteri di rap-
presentanza legale sono tenuti alla sottoscrizione di
una dichiarazione scritta di assenza di conflitto di in-
teressi.

Si intende quale conflitto di interessi ogni situazione
in cui alcuna delle persone sopra indicate realizzi o
concorra a realizzare, anche indirettamente, azioni po-
tenzialmente interferenti con il presente Statuto e/o i-

donee a pregiudicare la riuscita e la qualità delle attività dell'Associazione. Le suddette persone informano altresì, preventivamente, il Consiglio Direttivo di qualsiasi situazione di cui siano al corrente, che reputino idonea anche solo potenzialmente a realizzare un conflitto di interessi, al fine di valutarne o escluderne l'effettiva sussistenza in sede consiliare.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria istituzionale dell'Associazione. L'Associazione delega ad EV Soc Cons ARL in via esclusiva la gestione organizzativa, finanziaria ed economica, comprensiva della valutazione economica di fattibilità delle iniziative promosse dal Consiglio direttivo e dalla commissione scientifica di tutte le attività sviluppate, ideate e promosse dall'Associazione al fine del raggiungimento dei suoi scopi sociali, alla tenuta della contabilità ed alla predisposizione dei progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In caso di variazione statutaria che comportasse la modifica della suddetta clausola, questa variazione sarà applicata in ogni caso non prima di quattro anni dopo la fine del mandato del Consiglio Direttivo che ha ratificato la suddetta modifica.

Art. 17

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEA

Art. 18

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta, anche telematica, a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno. La comunicazione di convocazione verrà spedita a tutti i soci almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 cod. civ.-.

Art. 19

L'Assemblea delibera sul bilancio, preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei tre componenti eletti del Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.

Art. 20

Tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di Associazione hanno diritto di intervenire all'Assemblea ma solo i membri effettivi hanno diritto di voto e possono candidarsi a ricoprire cariche elettive. Non sono ammesse le deleghe ad altro associato.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente SCIVAC e in mancanza di questo dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 22

Salvo quanto previsto dal successivo art. 23 del presente statuto, l'Assemblea è validamente costituita e delibera con i *quorum* e le maggioranze previste dal primo comma dell'art. 21 del Codice Civile anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, questo in esplicita deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile. Ai fini del computo del *quorum* dei presenti si tiene conto solo dei membri effettivi con diritto di voto. L'Assemblea nella parte relativa

all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo è condotta da una Commissione Elettorale formata dai Past President SCIVAC e dalle cariche automatiche del Consiglio ovvero Presidente, Presidente Senior e Vicepresidente. La Commissione Elettorale, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti, seleziona e propone all'Assemblea una lista di candidati per le tre cariche elettive del consiglio. Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente SCIVAC (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Elettiva. La Commissione Elettorale, valutatane l'idoneità statutaria oltre che la regolare iscrizione alla società con assolvimento della quota sociale, le presenta all'Assemblea dopo averle integrate con la propria lista od in alternativa a questa. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi. Le elezioni dei candidati si svolgono con votazione a scrutinio segreto. I consiglieri durano in carica al massimo tre mandati e qualora non entrino nei meccanismi automatici decadono.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 23

Le proposte di modifiche statutarie sono presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei membri effettivi dell'anno in corso almeno un mese prima dell'Assemblea. Gli emendamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con il *quorum* e le maggioranze previste dal primo comma dell'art. 21 del Codice Civile, eccezion fatta per le proposte di modifica degli articoli 1, 3, 4, 14 e 16 del presente statuto, per la cui approvazione è necessaria la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei membri effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

SCIOGLIMENTO**Art. 24**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio eventualmente esistente è deliberata dall'Assemblea degli associati con la medesima maggioranza. L'Associazione ha comunque l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità, salvo sia diversamente disposto dalla legge.

CONTROVERSIE E CONDANNE PENALI

Art. 25

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Consiglio Direttivo. Per tutte le possibili controversie si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto troverà applicazione la disciplina stabilita dal Codice Civile per le persone giuridiche private.

Art. 27

I legali rappresentanti della Società, i suoi amministratori, i suoi promotori non possono essere stati giudicati colpevoli con sentenza passata in giudicato per attività svolte per la Società, pena la immediata decadenza dalle suddette cariche.

PUBBLICAZIONE SUL SITO DI BILANCI E ATTIVITA' SCIENTIFICA

Art. 28

Sul sito web della SCIVAC, aggiornato costantemente, è d'obbligo la pubblicazione dell'attività scientifica nonché del bilancio preventivo, di quello consuntivo e di eventuali incarichi retribuiti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, troverà applicazione la disciplina stabilita dal Codice civile per

le Associazioni. Valgono altresì le disposizioni di legge pertinenti, specie per quanto riguarda: il rispetto del libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, alla autonomia e all'indipendenza; l'assenza dello scopo di lucro; la dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse; l'individuazione dei sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica.